



DECRETO MEF DEL 6 DICEMBRE 2024 PER ACCELERARE I PAGAMENTI PNRR

Posted on 16 Gennaio 2025



Category: [Opere pubbliche](#)

Sulla [Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2025](#) è stato pubblicato il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024** che stabilisce i criteri e le modalità operative per l'attivazione dei trasferimenti delle risorse del PNRR.

Il decreto è stato adottato in attuazione dell'articolo 18-quinquies, introdotto in sede di conversione del DL. n. 113 del 9 agosto 2024 (cd. *decreto Omnibus*), con l'intenzione di semplificare il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del PNRR, in modo da accelerare la spesa PNRR e ridurre i tempi di pagamento alle imprese. (si veda nostra news del 10/10/2024 "[D.L. n.113/2024 cd. Decreto Omnibus convertito in Legge n.143/2024_le novità di maggior interesse per il settore](#)")

La disposizione infatti prevede che le amministrazioni centrali, titolari delle misure PNRR, possono trasferire fino al 90% del costo dell'intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali.

Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in **tre fasi**.

Anticipazioni

Un primo importo, pari di norma al 30% dell'assegnazione complessiva, può essere erogato come anticipazione entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal soggetto attuatore.

L'erogazione è subordinata alla verifica, da parte delle amministrazioni titolari, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore o da un dirigente/funziionario designato e che l'intervento sia stato regolarmente censito, tramite il CUP, nel sistema ReGiS.

In caso di incompletezza della documentazione, il soggetto attuatore ha un massimo di 5 giorni per integrare quanto richiesto. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l'erogazione dell'anticipazione è sospeso.

Trasferimenti Intermedi

I trasferimenti successivi all'anticipazione, fino al 90% dell'assegnazione complessiva, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta (**Allegato 1** al DM "PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi"), previa verifica della regolarità formale.

Le amministrazioni centrali verificano, in particolare, che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore o da un dirigente/funziionario designato e che sia redatta secondo il modello previsto dall'allegato 1 del Decreto.

Viene, inoltre, verificato che i dati di monitoraggio siano aggiornati nel sistema ReGiS oppure, in caso di alimentazione indiretta del sistema, che i dati richiesti siano stati comunicati o che il soggetto attuatore si impegni ad aggiornarli entro 60 giorni dall'erogazione.

Analogamente a quanto previsto per l'anticipazione, il soggetto attuatore può integrare la richiesta in caso di incompletezza documentale, entro un termine massimo di 5 giorni. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l'erogazione è sospeso.

Saldo Finale

Il saldo finale, di norma pari al 10% dell'assegnazione, deve essere erogato entro 30 giorni dalla richiesta (**Allegato 2** al DM "PNRR – Richiesta Saldo"), previa verifica formale della documentazione giustificativa delle spese.

In particolare, le amministrazioni verificano che la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante, o da un dirigente o funzionario designato, e che sia redatta secondo il modello previsto dall'allegato 2 del Decreto e che il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, o abbia comunicato i dati richiesti in caso di alimentazione indiretta di ReGiS.

In questa fase, le amministrazioni centrali effettuano controlli a campione sulla documentazione giustificativa delle spese dichiarate per verificare la correttezza e l'ammissibilità delle stesse.

In caso di richieste di integrazioni, viene fissato un termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere.

I soggetti attuatori sono obbligati a conservare, anche in formato digitale, tutta la documentazione necessaria a supporto delle spese, rendendola disponibile per le verifiche da parte delle amministrazioni centrali e delle Autorità di controllo nazionali ed europee.

Nel decreto, al comma 10 dell'articolo unico, viene precisato che **le suddette procedure si applicano a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del PNRR, compresi i progetti PNRR finanziati a valere sul bilancio dello Stato** salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d'imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati.

